

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

2194/17 SENT.

PRIMA SEZIONE CIVILE

[REDACTED]

composto dai Sigg.ri Magistrati

Dr.ssa Caterina Grimaldi di Terresena

Presidente

Dr. Michele Ruvolo

Giudice

Dr.ssa Maura Cannella

Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riuniti in camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente

TRA

[REDACTED] (Avv.
[REDACTED])

ricorrente

CONTRO

[REDACTED] (Avv.
Serena Lombardo);

resistente

E CON L'INTERVENTO

del PUBBLICO MINISTERO

interveniente necessario

OGGETTO: separazione giudiziale.

Tribunale di Palermo
Prima Sezione Civile

Firmato Da:



CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24.1.2016 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3.7.2013 [redacted] conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il marito, [redacted] ponendo di avere contratto matrimonio civile con lo stesso in data [redacted] e che dalla loro unione erano nati i figli [redacted]

La ricorrente affermava, poi, che a causa di incompatibilità caratteriali e della cessazione dell'amore coniugale (i coniugi vivevano separati di fatto da circa sei mesi) il rapporto di coniugio si era incrinato sino a rovinarsi del tutto. Chiedeva: 1) di dichiarare la separazione personale tra i coniugi; 2) di assegnarle il domicilio coniugale per ivi continuare ad abitare con i figli; 3) di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore [redacted] con domicilio prevalente presso di lei e con regolamentazione del regime degli incontri con il padre; 3) di disporre in capo a [redacted] un assegno mensile per il mantenimento dei figli nella misura di euro 2.000,00, di cui euro 1.200,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni [redacted] (600,00 euro ciascuno) e di cui euro 800,00 per il mantenimento del figlio minore [redacted] oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.

Con comparsa depositata in data 17.1.2014 si costituiva in giudizio il resistente, il quale dichiarava di aderire alla domanda di separazione personale tra i coniugi formulata da controparte ma chiedendo che la stessa fosse addebitata alla [redacted] a causa di una relazione extra-coniugale intrapresa dalla stessa. Chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del minore [redacted] con domicilio prevalente presso di lui, di assegnargli la casa coniugale e di disporre in

[Handwritten signature]
Tribunale di Palermo
Primo Presidente civile



capo alla [REDACTED] l'obbligo di corrispondergli un assegno mensile, nella misura stabilita dal Giudice, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del giorno 28.1.2014, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, prevedendo il regime di affidamento condiviso con domicilio prevalente presso la madre per il figlio [REDACTED] assegnando alla [REDACTED] la casa coniugale, disponendo gli incontri tra il minore [REDACTED] ed il padre e ponendo in capo al [REDACTED] l'obbligo di versare alla [REDACTED] la somma mensile di euro 1.500,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Durante il processo venivano instaurati diversi procedimenti in corso di causa.

In particolare, all'esito del secondo, in seguito all'audizione del minore [REDACTED] veniva modificata l'ordinanza presidenziale del 28.1.2014 prevedendo che il minore venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma con domicilio prevalente presso il padre, disciplinando il regime di incontri tra il minore e la madre e ponendo in capo a quest'ultima l'obbligo di versare al [REDACTED] a partire dal mese di maggio 2015, la somma mensile di euro 450,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.

Successivamente, al termine di altro procedimento in corso di causa, veniva modificata l'ordinanza presidenziale del 28.1.2014 (come già modificata in precedenza) prevedendo che la [REDACTED] a partire dal mese di maggio 2016, versasse al [REDACTED] la somma mensile di euro 1.500,00 (euro 525,00 per ciascun figlio maggiorenne ed euro 450,00 per il figlio minore [REDACTED] oltre il

50% delle spese straordinarie.

Il giudizio proseguiva dinnanzi al G.I. il quale disponeva CTU contabile ed ordinava al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di fornire informazioni riguardo la situazione economico-reddituale delle parti.

All'udienza del 13.6.2016 il G.I. poneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..

Con provvedimento del 30.12.2016 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa.

All'udienza del 24.1.2017 la [redacted] dichiarava di accettare la proposta conciliativa ma il [redacted] non accettava la suddetta proposta ed il G.I. poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avente ad oggetto la pronuncia di separazione personale avanzata da entrambi i coniugi va senz'altro accolta giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e le risultanze del tentativo di conciliazione del 28.1.2014 offrono la prova del fatto che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'*affectio coniugalis* e sulla reciproca assistenza.

Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel *consortium omnis vitae* che costituisce presupposto essenziale del rapporto di *coniugio*.

Quanto alla domanda di addebito, formulata dal [redacted] deve osservarsi che ai fini della pronuncia di addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre che venga accertato un comportamento contrario ai doveri matrimoniali

ex art. 143, co. 2, c.c., a cui sia, però, riconducibile, quale conseguenza, la situazione di intollerabilità di prosecuzione della convivenza.

Appare, dunque, indispensabile procedere ad una valutazione globale dei comportamenti degli sposi, in modo da accertare che la violazione dei suesposti doveri coniugali sia la causa effettiva - e non già la conseguenza - di una convivenza da tempo manifestatasi come intollerabile.

In particolare, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. Civ., Sez. IV, n. 7057/2015).

Va inoltre ricordato il principio - comunemente ricevuto nella giurisprudenza della Suprema Corte e pienamente condiviso da questo Collegio - secondo cui, provata la violazione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale occorre la prova, da parte del coniuge che ha violato il dovere di fedeltà e mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, della preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (v. Cass. 16859/15; 25618/07; 13592/06). In altri termini, la violazione del dovere di fedeltà non è causa di addebito solo quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da *affectio coniugalis* (cfr. Cass. 9074/11).

Nel caso di specie, la compiuta istruttoria ha offerto conforto alle allegazioni



del [redacted] riguardo alla violazione del dovere di fedeltà coniugale commessa dalla [redacted]

Quanto alla relazione extraconiugale intrapresa dalla [redacted] con il sig. [redacted] il teste [redacted] ha infatti dichiarato di aver ricevuto un incarico professionale dal [redacted] al fine di verificare la reale esistenza della relazione extraconiugale della [redacted]. Invero, lo stesso teste, all'udienza del 18.1.2016, ha dichiarato quanto segue: *"sulla circostanza sub 12) posso confermare che in data 27.06.2013, alle ore 19,00 mi sono recato presso l'abitazione dei coniugi ed alle ore 20,40 circa ho visto la ricorrente uscire da casa e salire a bordo di un'autovettura [redacted]; preciso che si trattava della prima attività investigativa in esecuzione dell'incarico conferito; Quanto alla circostanza sub 13) posso confermare che nell'occasione di cui alla precedente risposta io seguì la vettura [redacted] condotta dalla dr.ssa [redacted] [redacted] intanto che la stessa, giunta in via Autonomia Siciliana, dopo averla parcheggiata, ebbe a salire a bordo di una ulteriore autovettura, [redacted] condotta da un uomo che, successivamente, in seguito all'esibizione di filmati e foto, venne identificato dal prof. [redacted] come il [redacted]. Nello svolgimento di detta attività ero collaborato dal sig. [redacted] mio dipendente; Confermo che la [redacted] di cui ho riferito si è quindi diretta a Monreale, fermandosi nei pressi della piazza principale; non so dire con certezza se si trattasse delle ore 21,00; Confermo che la ricorrente ed il [redacted] scesi dall'autovettura, si sono recati, tenendosi per mano, alla pizzeria [redacted] ove si sono trattenuti fino alle ore 22,15 circa; né io, né il mio collaboratore siamo entrati nel locale. Sulla circostanza sub 16) posso confermare che l'autovettura [redacted] di cui ho detto, con a bordo la ricorrente ed il sig. [redacted] è quindi*

portata nella via Bonanno, lungo la salita per il monte Pellegrino, accostandosi; attraverso le luci dei fari delle autovetture in transito, ma anche utilizzando quelle da noi condotte abbiamo potuto riscontrare che la coppia si scambiava delle affettuosità che, in concreto, consistevano nel vedere le teste degli occupanti vicine; preciso che oltre ai fari dei veicoli in transito io ed il mio collaboratore eravamo alla guida di due veicoli, sicchè a turno effettuavamo dei passaggi per consentire all'altro di poter vedere nel veicolo [REDACTED]. Confermo come in data 08.07.2013, in occasione di un secondo controllo la dr.ssa [REDACTED] è uscita dalla propria abitazione per recarsi nuovamente in via Autonomia Siciliana, ove saliva a bordo della stessa autovettura [REDACTED] si trattava sempre della sera. Nuovamente l'autovettura si portava nella via Bonanno ed anche nell'occasione io ed il mio collaboratore, sig. [REDACTED] effettuavamo lo stesso tipo di attività; anche nell'occasione riuscivamo ad intravedere le medesime situazioni già descritte".

Inoltre, il teste ha pure dichiarato quanto segue: "confermo che nel mese di settembre 2013, sempre su incarico del prof. [REDACTED] ho effettuato delle ulteriori indagini volte a verificare la perduranza o meno della frequentazione tra la ricorrente ed il [REDACTED]. Confermo che in data 17.09.2013 alle ore 19,00 circa ho avuto modo di constatare come la ricorrente ed il [REDACTED] fossero recati nuovamente sulla salita per il monte Pellegrino questa volta a bordo della [REDACTED] utilizzata dalla dr.ssa [REDACTED] anche nell'occasione, questa volta utilizzando la luce naturale disponibile, ho constatato delle effusioni tra la coppia ma ho anche visto che entrambi discutevano tra loro. Confermo che in data 21.09.2013 ho verificato come la dr.ssa [REDACTED] ebbe a recarsi con la propria autovettura nella via Toberosa n° 10, zona di Partanna Mondello,

ove - sulla strada - la attendeva il [redacted] non so dire come il [redacted] fosse giunto nella via; quando siamo arrivati noi era in piedi. Confermo che, dopo essere entrati da un portoncino di cui il [redacted] aveva le chiavi, lo stesso e la dr.ssa [redacted] sono rimasti nell'abitazione di via Toberosa fino alle ore 23,30 circa, come da me riportato sulla relazione che consulto; a quel punto entrambi sono andati via, ciascuno a bordo della propria autovettura" (v. verbale udienza del 18.1.2016).

Provata pertanto la violazione del dovere di fedeltà, in forza dei principi sopra esposti spettava alla [redacted] al fine di escludere il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, dimostrare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tale prova non è stata però fornita.

È vero che il pedinamento operato dal teste [redacted] risale al 27.6.2013 e che il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato il 3.7.2013, tuttavia è anche vero che ciò da solo non significa che vi fosse una situazione di conclamata crisi prima della violazione del dovere di fedeltà.

Anzi, dalle prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria della causa è emerso che tra i coniugi non vi era in corso una crisi coniugale fino a poco tempo prima rispetto al luglio 2013. Il rapporto tra le parti sembrava caratterizzato da momenti piacevoli trascorsi insieme, costanti e continuativi anche nelle relazioni sociali.

Invero, i testi escussi all'udienza del 9.6.2015 e 22.9.2015 hanno confermato le circostanze riguardanti il non verificarsi all'interno della coppia di eventi tali da far desumere una crisi coniugale. Infatti, i testi hanno dichiarato in



modo concordante che la coppia, nel periodo precedente la separazione, aveva costantemente intrapreso dei viaggi insieme ed aveva trascorso diverse serate piacevoli senza dimostrare alcuna reale crisi (v. verbali delle udienze del 9.6.2015 e 22.9.2015).

Non essendo stata fornita una prova rigorosa di una preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto e di una convivenza meramente formale, deve essere conseguentemente accolta la domanda di addebito formulata dal

Per quanto ora concerne i provvedimenti nell'interesse della prole e la domanda di affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio va rilevato che, alla luce della legge 8 febbraio 2006 n. 54 e di quanto disposto dall'art. 155, co. 2, c.c., va disposto, in assenza di circostanze documentate agli atti che consentono di ritenere tale misura contraria all'interesse del predetto figlio, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore

Relativamente adesso alla fissazione del domicilio prevalente del minore, occorre premettere che con provvedimento del 3.4.2015 è stata modificata, previa audizione del minore ordinanza presidenziale del 28.1.2014, stabilendo l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre.

Inoltre, il minore all'udienza dell'11.1.2016 ha dichiarato quanto segue: *"a me piacerebbe che tutto restasse come adesso, mi trovo bene con papà, ma anche con mamma. Preferisco però passare più tempo coi miei fratelli. Mio fratello ha vent'anni, mia sorella ventidue. A mia madre ho risposto che volevo andare a stare con papà perché c'erano i miei fratelli; mia madre era contrariata. Sto con mia madre due giorni a settimana, e un weekend sì e uno no. I giorni sono*

mercoledì e giovedì, vado a piedi a scuola e vado da mamma, pranzo là e dormo là. Cambiare è un po' scomodo per la scuola. Il mercoledì e giovedì ho molte materie; se rimanessi anche il giovedì dovrei portarmi anche i compiti e anche i libri per il venerdì. Anche lo spezzettamento della settimana mi verrebbe un po' scomodo" (v. verbale udienza dell'11.1.2016).

Orbene, alla luce di quanto fin qui emerso, si ritiene di confermare, nell'ottica del superiore interesse del minore, il domicilio del figlio [redacted] presso il padre.

In merito ora agli incontri tra il figlio e la madre, considerato il rapporto tra gli stessi e l'età del figlio [redacted], appare opportuno confermare quanto stabilito nel provvedimento conclusivo del procedimento in corso di causa datato 18.1.2016 e depositato il 27.1.2016.

Non dimorando alcuno dei figli delle parti presso quella che è stata la casa coniugale, dalla quale essi sono ormai stati sradicati, non ricorrono i presupposti per procedere all'assegnazione della casa coniugale.

Mette al riguardo appena conto ricordare che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'*habitat* domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, il che comporta che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza di una casa familiare nell'accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto (per essersi, ad esempio, i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia), non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione (Cass. 13065/02; 3030/06);

Devono adesso esaminarsi le domande di natura economica.

Ai sensi dell'art. 155 c.c. ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi tenendo conto dei parametri espressamente indicati da detta norma.

A seguito della separazione personale tra coniugi, infatti, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Tale obbligo di mantenimento sussiste non solo nei confronti dei figli minorenni, ma anche nei confronti dei figli maggiorenni privi di redditi autonomi e, quindi, ancora economicamente non autosufficienti.

Sul punto la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, *ipso facto*, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di ingiustificato rifiuto dello stesso (*ex*



plurimis: Cass. civ., 29 ottobre 2013, n. 24424; 26 settembre 2011, n. 19589).

Ciò premesso, occorre ora evidenziare che i figli [redacted] pur essendo maggiorenni, non sono economicamente autosufficienti.

In relazione adesso agli aspetti economico-patrimoniali delle parti, si osservi che gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza hanno rilevato che negli anni 2013, 2012 e 2011 il [redacted] ha percepito un reddito lordo pari rispettivamente ad euro 115.556, euro 117.447 ed euro 120.828 (v. comunicazione Guardia di Finanza).

Per quanto riguarda le condizioni economico-reddituale della [redacted] I [redacted] le comunicazioni fornite dalla Guardia di Finanza si evince che la stessa nell'anno 2013 ha percepito un reddito lordo pari ad euro 109.585, nell'anno 2012 pari ad euro 102.886 e nel 2011 pari ad euro 94.298. La stessa risulta titolare di partita IVA (v. comunicazione della Guardia di Finanza).

Tali dati risultano confermati dalla C.T.U. che ha evidenziato quanto segue: *"la Dott.ssa [redacted] è titolare dal 1995 di uno studio medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale in via [redacted]."*

Quanto ai redditi percepiti dalle parti, la C.T.U. ha rilevato che il [redacted] ha percepito nel 2013 un reddito netto annuo pari ad euro 69.163 (netto mensile pari ad euro 5.764), nel 2012 pari ad euro 70.703 (netto mensile pari ad euro 5.892) e nel 2011 pari ad euro 72.842 (netto mensile pari ad euro 6.070). Dall'analisi condotta sui fascicoli della Guardia di Finanza e sulle dichiarazioni dei redditi della parte si evince che il reddito complessivo di quest'ultimo è costituito - quasi totalmente - dal reddito da lavoro dipendente svolto presso l' [redacted] (v. relazione C.T.U. pag. 63).



Il C.T.U. in merito alla situazione reddituale della [REDACTED] ha evidenziato i seguenti risultati: il reddito netto annuo percepito dalla parte ammonta ad euro 52.049 nel 2013 (netto mensile pari ad euro 4.337), ad euro 53.896 nel 2012 (netto mensile pari ad euro 4.491) e ad euro 52.715 nel 2011 (netto mensile pari ad euro 4.393) (v. Relazione C.T.U. pag. 62). Dalla disamina condotta dalla C.T.U. e dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza è emerso che il reddito complessivo della [REDACTED] è costituito da reddito da lavoro autonomo (professione medico-pediatra) nella misura del 65%; reddito da fabbricati e terreni nella misura del 35%.

Inoltre, in riferimento agli immobili posseduti dalle parti, la C.T.U. ha rilevato quanto segue:

“La quota parte del valore dei beni del Prof. [REDACTED] ammonta complessivamente a € 482.090,26; il Prof. [REDACTED] non percepisce nessun reddito di locazione; i beni mobili del Prof. [REDACTED] (due autovetture ed un motociclo) hanno un valore complessivo di € 8.300,00).

La quota parte del valore complessivo dei beni della Dott.ssa [REDACTED] ammonta a € 6.312.329,37; la Dott.ssa [REDACTED] percepisce redditi di locazione, per la sua quota parte, per un totale di € 36.622,51,00; i beni mobili della Dott.ssa [REDACTED] (due autovetture ed un motociclo) hanno un valore complessivo di € 11.650,00” (v. Relazione C.T.U. pag. 100 e pag. 106).

La C.T.U. ha altresì evidenziato che la Dott.ssa [REDACTED] ha contratto un mutuo bancario avente durata fino al 2025 - cointestato con la sorella - per il quale viene corrisposta una rata mensile pari ad euro 1.490 (v. Relazione C.T.U. pag. 44).

Sulla base di quanto riferito nella consulenza tecnica il [redacted] al 31/12/2014 risulta titolare di un conto deposito titoli recante un saldo pari ad euro 56.775; in pari data risulta altresì cointestario - insieme alla madre ed al fratello - di conto deposito titoli ammontante a complessivi euro 275.996.

La [redacted] nel 2014 risulta possedere titoli per euro 4.750, nonché investimenti in polizze assicurative per euro 16.600 (v. Relazione C.T.U. pagg. 39 - 41).

Le disponibilità liquide delle parti sulla base degli accertamenti eseguiti dalla C.T.U. ammontano al 31/12/14 per il [redacted] ad euro 11.652 su conto corrente cointestato con la madre ed il fratello, ad euro 14.603 su conto corrente di cui quest'ultimo era unico intestatario; mentre a nome della [redacted] sono stati riscontrati alla data del 31/12/2014 euro 164.737 su conti correnti cointestati con la sorella (v. Relazione C.T.U. pag. 19).

Ora, alla luce dei redditi e del patrimonio delle parti sopra richiamati, delle disponibilità liquide effettive e potenziali delle parti, della loro situazione debitoria, del loro portafoglio titoli, delle imposte pagate dalle parti su redditi e beni, delle spese di manutenzione dei beni, nonché dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e delle esigenze connesse all'età dei figli, deve porsi a carico della [redacted] l'obbligo di corrispondere in favore del [redacted] la somma mensile di Euro 1.675,00 (euro 575,00 per ogni figlio maggiorenne ed euro 525,00 per il figlio minore) quale contributo per il mantenimento dei figli [redacted] somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delle parti).

A tale conclusione deve pervenirsi anche se si analizzano i costi sostenuti

del [REDACTED]

Invero, nella sua comparsa conclusionale il [REDACTED] ha evidenziato che lo stesso, in relazione al mantenimento dei figli, sostiene le seguenti spese:

- euro 1.030,00 per affitto immobile e spese di condominio e acqua (v. contratto di locazione abitativa agevolata e documento spese condominio);

- euro 760,00 per collaboratore domestico (v. lettera inps datata 17.8.2015);

- euro 250,00 per la babysitter dei ragazzi;

- euro 230,00 consumi medi per utenze (v. bollette enel).

Per un totale, quindi, di spese pari ad euro 2.270,00 (v. comparsa conclusionale pag. 22).

Inoltre, si legge ancora nella comparsa conclusionale che, oltre "a tali esborsi devono aggiungersi tutte le spese quotidiane ordinarie necessarie alla gestione della casa - che il sig. [REDACTED] sostiene per tutti e tre i figli- quali quelle alimentari e per l'acquisto di casalinghi, biancheria per la casa, spese scolastiche e mediche ordinarie- quantificate in complessivi euro 1.500,00 mensili" (v. comparsa conclusionale pag. 22).

In relazione a tali spese occorre, tuttavia, evidenziare che le spese riguardanti l'affitto dell'immobile, le spese di condominio ed acqua, le spese per il collaboratore domestico, le spese per i consumi medi per utenze e talune delle spese quotidiane ordinarie, devono ritenersi riferite non solo ai figli ma anche allo stesso [REDACTED] in quanto con loro convivente.

Orbene, tenuto conto di ciò, non può che riconoscersi che, decurtando da tali somme la quota di spese di pertinenza del [REDACTED] si ritiene che lo stesso sostenga per i figli mensilmente delle spese pari a circa 2.830,00 euro (circa euro



940,00 per ciascun figlio).

Considerato che dalle risultanze della CTU è emerso che entrambe le parti godono di autonoma capacità reddituale e che non vi è alcun considerevole squilibrio economico-reddituale tra le stesse e tenuto comunque anche conto dei tempi di permanenza dei figli con la madre, si ritiene che la somma di 900,00 euro (e non € 940,00 a figlio proprio considerando anche i complessivi tempi di permanenza dei tre figli con la madre) spesa mensilmente dal [REDACTED] per il mantenimento di ciascun figlio debba essere sostenuta per metà da entrambi i genitori. Alla cifra appena indicata deve aggiungersi quella di € 250,00 per ciascun figlio maggiorenne e di € 150,00 per il figlio minorenni [REDACTED] da mettere a disposizione diretta degli stessi figli nei periodi di maggiore permanenza degli stessi con il padre rispetto a quelli con la madre.

Alla luce di quanto fin qui detto appare, dunque, come detto, congruo fissare a carico della [REDACTED] l'obbligo di corrispondere in favore del [REDACTED] la somma mensile di Euro 1.675,00 (euro 575,00 per ogni figlio maggiorenne ed euro 525,00 per il figlio minorenni) per il mantenimento dei figli [REDACTED] somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Tale somma sarà dovuta dal mese successivo rispetto alla comunicazione della presente sentenza in quanto determinata alla luce di eventi sostanziali e fatti processuali sopravvenuti in corso di causa.

Alla luce della natura necessaria del giudizio di separazione, dell'esito dei procedimenti in corso di causa, dell'esito complessivo della lite, degli importi richiesti dalle parti e di quelli riconosciuti, le spese del giudizio vanno compensate per 2/3, mentre 1/3 delle spese sostenute dal [REDACTED] vanno poste a

carico della [redacted] (1/3 liquidato in dispositivo).

Le spese della CTU, che pure prescindono dall'esito della domanda di addebito, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;

- pronunzia la separazione personale dei coniugi [redacted]

[redacted] nata a Palermo in data [redacted] e [redacted] nato a Palermo in data [redacted] che hanno contratto matrimonio civile in data [redacted] in Palermo, matrimonio trascritto nei registri di tale Comune all'atto n. [redacted]

- accoglie la domanda di addebito formulata da [redacted]

- dispone l'affidamento condiviso del figlio [redacted] ed entrambi i coniugi con domicilio prevalente presso il padre, disponendo che gli incontri tra la madre ed il figlio avvengano come stabilito in parte motiva;

- pone a carico di [redacted] l'obbligo di corrispondere a [redacted] entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.675,00 mensili (euro 575,00 per ogni figlio maggiorenne ed euro 525,00 per il figlio minorenni) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli [redacted] somma da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;

- compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna [redacted] a refusione in favore di [redacted] di 1/3 delle spese da quest'ultima sostenute, 1/3 che si liquida in complessivi Euro 3.447,66, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/14;



- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà;


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 24.3.2017

Il Giudice estensore

Michele Ruscio

Il Presidente

Caterina Grimaldi Terresena



Depositata in Cancelleria

2314/17

Il Cancelliere

Luciano De Luca

